## Legge federale sulla protezione dell'ambiente

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

## Modifica del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 2002<sup>1</sup>, decreta:

I

La legge del 7 ottobre 1983<sup>2</sup> sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Art. 35bbis Tenore di zolfo nella benzina e nel gasolio

- <sup>1</sup> Chi importa, fabbrica o estrae in territorio svizzero benzina o gasolio con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) deve versare alla Confederazione una tassa d'incentivazione.
- <sup>2</sup> Sono esenti dalla tassa la benzina e il gasolio con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) in transito o esportati.
- <sup>3</sup> L'importo della tassa è al massimo di 5 centesimi il litro, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.
- <sup>4</sup> Il Consiglio federale può fissare un importo diverso per la benzina e per il gasolio.
- <sup>5</sup> Il Consiglio federale fissa altresì l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare tiene conto:
  - a. del carico che gli inquinamenti atmosferici costituiscono per l'ambiente;
  - b. delle esigenze di protezione del clima;
  - dei costi supplementari per la produzione o la distribuzione di benzina e di gasolio con un tenore di zolfo dello 0,001 per cento (% massa);
  - d. dei bisogni relativi all'approvvigionamento del Paese.
- <sup>6</sup> Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.
- 1 FF **2002** 5762
- <sup>2</sup> RS **814.01**

2001-2034 3957

Art. 35c cpv. 1 lett. b e 3bis

- <sup>1</sup> Sono soggetti alla tassa:
  - sull'olio da riscaldamento «extra leggero», sulla benzina e sul gasolio, coloro che, in virtù della legge federale del 21 giugno 1996<sup>3</sup> sull'imposizione degli oli minerali, sono soggetti all'imposta.

<sup>3bis</sup> Per quanto riguarda l'importazione o l'esportazione, nonché la fabbricazione o l'estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», di benzina e di gasolio, valgono le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla legge sull'imposizione degli oli minerali.

## Art. 61a cpv. 1

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, elude una tassa ai sensi degli articoli 35a, 35b o 35b<sup>bis</sup>, ne mette in pericolo la riscossione, procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito (esenzione dalla tassa o rimborso della stessa) è punito con la multa fino a cinque volte l'ammontare della tassa elusa o messa in pericolo oppure del profitto procacciato. Se non può essere stabilito con precisione, l'ammontare della tassa viene stimato.

## II

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° luglio 2003<sup>4</sup> Termine di referendum: 9 ottobre 2003

3 RS **641.61** 4 FF **2003** 3957